

REGIONE LAZIO

L.R. 13 Giugno 2007, n. 8

Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 giugno 2007, n. 17, s.o. n. 3)

Art. 1

1. La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa:

- a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro;
- b) un'offerta di equo indennizzo.

2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b) è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.